Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 15 dicembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Il fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1975, n. **626**.

Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quadro VII — ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato *A* alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, è sostituito dal seguente:

« I maggiori ed i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado. Possono essere, altresì, valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore, esclusi i periodi di interruzione dal servizio ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità. I tenenti dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per lo avanzamento devono aver compiuto almeno quattro anni di permanenza nel grado, oltre che aver effettuato i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previsti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. I tenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i parigrado di maggior od eguale anzianità dei ruoli normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza nei ruoli normali di parigrado di maggior od eguale anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono promossi al grado di capitano al compimento del sesto anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo. I tenenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato sei anni di servizio nel servizio permanente effettivo, vengono promossi conferendo loro nel grado di capitano, ai soli fini giuridici, anzianità corrispondente alla data di compimento del sesto anno di servizio nel servizio permanente effettivo; la predetta anzianità si applica anche ai tenenti promossi al grado superiore nel corso del 1975.

Le promozioni di cui al precedente comma possono essere attribuite anche in soprannumero all'organico del grado di capitano.

I tenenti di complemento dell'Esercito delle varie Armi, dei servizi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver comunque compiuto almeno otto anni di permanenza nel grado.

Art. 4.

Gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, con decorrenza dal 1° gennaio 1963 e per effetto dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1973, n. 339, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, assumono nel predetto ruolo speciale unico l'anzianità risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente di complemento come anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

Art. 5.

Il quadro II — ruolo speciale del Corpo di stato maggiore —, il quadro IV — ruolo speciale del Corpo del genio navale —, il quadro VI — ruolo speciale del Corpo delle armi navali —, il quadro X — ruolo speciale del Corpo di commissariato —, il quadro XII — ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati in allegato *B* alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei capitani di vascello stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 6.

Alle note in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

la nota (*s*) è sostituita dalla seguente:

« (*s*) ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione nel quarto anno »;

la nota (*t*) è sostituita dalla seguente:

« (*t*) ciclo di quattro anni: 4 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno »;

vengono aggiunte le seguenti note:

« (*w*) ciclo di cinque anni: 1 promozione nel primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione nel secondo e nel quarto anno »;

« (*x*) ciclo di cinque anni: 3 promozioni nel primo, secondo, terzo e quinto anno; 2 promozioni nel quarto anno »;

« (*y*) ciclo di due anni: 3 promozioni nel primo anno, 2 promozioni nel secondo anno ».

Art. 7.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di ufficiale subalterno, tenente di vascello, capitano di corvetta, capitano di fregata, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, sono considerate utili, ai fini della nomina ad ufficiale subalterno dei ruoli speciali dei corpi indicati nel precedente articolo 5, tutte le vacanze esistenti nei suddetti gradi dei rispettivi Corpi, dedotte le eventuali eccedenze.

Art. 8.

Fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per il rispettivo corpo, i tenenti di vascello dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.

Le anzianità maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i cinque anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di tenente di vascello; le anzianità complessive maturate nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello che superano i dodici anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di capitano di corvetta.

Gli ufficiali che in virtù del comma precedente godono dell'anzianità rivalutata vengono iscritti nell'ordine risultante in coda ai rispettivi quadri di avanzamento e sono promossi in soprannumero.

Art. 9.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, gli ufficiali dei ruoli speciali appartenenti ai gradi di capitano di corvetta e di sottotenente di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito la seguente permanenza minima:

capitano di corvetta . . . . . . 5 anni;
sottotenente di vascello . . . . . . 5 anni.

Qualora per effetto della disposizione di cui al precedente comma nei gradi di capitano di corvetta non si verifichi nell'anno un numero di vacanze corrispondente alle promozioni previste per i tenenti di vascello, tali promozioni sono conferite in eccedenza all'organico dei capitani di corvetta. Dette eccedenze sono computate ai fini della copertura del totale complessivo dei posti di organico di capitano di fregata e capitano di corvetta del corrispondente corpo e sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i sottotenenti di vascello dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, se giudicati idonei, sono promossi al grado di tenente di vascello al compimento della permanenza minima nel grado prevista dal primo comma del presente articolo anche se non esistano vacanze in detto grado. Le conseguenti eccedenze nel grado di tenente di vascello dei ruoli speciali sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 10.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 8, fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per ciascun corpo, per l'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvetta dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, si osservano le seguenti norme:

ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle armi navali: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 1,5 volte, con arrotondamenti per eccesso, i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni, rispettivamente, del quadro II e del quadro VI della tabella 2 riportata in allegato *B* alla presente legge;

ruolo speciale dei Corpi del genio navale e di commissariato: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 2 volte i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni, rispettivamente, del quadro IV e del quadro X della tabella 2 riportata in allegato *B* alla presente legge;

ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 1,2 volte i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni del quadro XII della tabella 2 riportata in allegato *B* alla presente legge.

Art. 11.

Fino alla copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante dai quadri della tabella 2 riportata nell'allegato *B* alla presente legge per il rispettivo corpo, i capitani di fregata dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono maturare nei gradi di capitano di corvetta e di capitano di fregata la permanenza complessiva minima di 10 anni alla data del 1° gennaio immediatamente successiva a quella di determinazione delle aliquote stesse.

La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

Art. 12.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti secondo i criteri in vigore prima della stessa data. Qualora occorra completare il numero delle promozioni a scelta si procede all'integrazione dei quadri formati per lo stesso anno, iscrivendovi gli ufficali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nei quadri stessi. Per i gradi per i quali nell'anno di entrata in vigore della presente legge non era prevista la formazione dei quadri di avanzamento a scelta si applicano le disposizioni dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state determinate le aliquote di valutazione per l'anno successivo, esse restano invariate e sono operanti per i quadri di avanzamento da formarsi secondo le norme della presente legge.

Art. 13.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato il 28° anno di età, abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a "nella media".

Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio corpo di appartenenza, a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina ».

Art. 14.

L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il trentatreesimo anno di età, abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifiche non inferiori a "nella media" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al corpo militare nel cui ruolo aspirano ad essere ammessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni ».

Art. 15.

Al personale che consegue la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con stipendio inferiore a quello già spettantegli per il grado di provenienza è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio.

Art. 16.

Ai sottotenenti e tenenti e gradi corrispondenti dei ruoli speciali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, alla data del 31 dicembre 1973, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio dalla nomina ad ufficiale nel complemento o nei ruoli speciali, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, aumenti periodici di stipendio aggiuntivi a quelli ad essi spettanti in base alle norme vigenti, in ragione di un aumento per ogni biennio di servizio maturato, nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, dal compimento del terzo anno dalla suddetta nomina ad ufficiale fino alla data del 31 dicembre 1973, esclusi i periodi di interruzione dal servizio non riconosciuti validi per legge ai fini della progressione economica. La frazione di un anno e sei mesi è computata come biennio intero.

Gli aumenti periodici aggiuntivi, come sopra acquisiti, sono attribuiti anche all'atto della promozione a ciascuno dei gradi successivi, fino a quello di maggiore o capitano di corvetta compreso.

I suddetti aumenti periodici aggiuntivi, calcolati per i periodi di permanenza nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, sono attribuiti, con le modalità di cui al precedente primo comma, anche agli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che già rivestono il grado di capitano o tenente di vascello oppure di maggiore o capitano di corvetta.

Gli aumenti periodici aggiuntivi acquisiti dai capitani e dai tenenti di vascello in base al precedente comma sono attribuiti anche all'atto della promozione a maggiore o capitano di corvetta.

Per gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1962, n. 1622, mediante concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo riservati agli ufficiali di complemento, si provvede sulla base dei successivi articoli 18, 19 e 20.

Art. 17.

La legge 4 luglio 1967, n. 560, recante norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina militare, è abrogata.

Art. 18.

Nei limiti delle eccedenze esistenti alla data d'entrata in vigore della presente legge nei gradi di maggiore e capitano in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, artiglieria e genio per effetto dell'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, gli ufficiali dei predetti gradi e ruoli che non siano stati giudicati non idonei all'avanzamento e che non frequentino o abbiano frequentato il corso di stato maggiore, possono far domanda, entro 60 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

I trasferimenti sono effettuati a ripianamento di vacanze esistenti al 1° novembre 1975 nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, comunque, per un numero di posti non superiore a:

grado di maggiore: 17 e 21, rispettivamente per i ruoli normali delle Armi di cavalleria e genio;

grado di capitano: 14, 49 e 4, rispettivamente per i ruoli normali delle Armi di cavalleria, artiglieria e genio.

I trasferimenti hanno luogo con decorrenza dal 1° novembre 1975 con il grado e l'anzianità posseduti a tale data. L'ordine di precedenza è determinato dall'età e, a parità di età, dall'ordine di ruolo.

Del trasferimento di cui al primo comma del presente articolo non possono beneficiare i maggiori ed i capitani promossi al grado superiore nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975.

Art. 19.

Per l'anno 1976, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato in 112 per la fanteria, in 15 per la cavalleria, in 114 per l'artiglieria e 38 per il genio.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri d'avanzamento dell'anno 1976 è fissato in 158 per la fanteria, in 16 per la cavalleria, in 118 per l'artiglieria e in 40 per il genio.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, e successive modificazioni, è fissato, per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 in 161 per la fanteria, in 13 per la cavalleria, in 90 per l'artiglieria e in 48 per il genio.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 è fissato in 181 per il ruolo normale dell'Arma di fanteria, in 14 per quello di cavalleria, in 96 per quello di artiglieria e in 52 per quello del genio.

Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.

I trasferimenti dai ruoli normali al ruolo speciale unico previsti dall'articolo 18 ed eventualmente non effettuati per mancanza di domande, saranno portati in aumento, nell'anno 1976, rispettivamente, al numero dei maggiori e dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ed al numero delle relative promozioni.

Art. 20.

Le aliquote di ruolo dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1976, determinate sotto la data del 31 ottobre 1975, sono annullate e saranno nuovamente determinate secondo quanto previsto dall'articolo 19, dopo effettuati i trasferimenti di cui all'articolo 18, con riferimento alla data del 1° novembre 1975.

Art. 21.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei tenenti di vascello dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle Armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto della Marina; dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sono aumentati di due anni.

Sono altresì aumentati di due anni i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani appartenenti ai seguenti ruoli alimentati anche dai sottufficiali: Arma dei carabinieri, servizio automobilistico, servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e servizio di amministrazione dell'Esercito; Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo assistenti tecnici, Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 22.

In deroga alle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e i colonnelli del ruolo naviganti speciale e gradi corrispondenti della Marina, trasferiti dai rispettivi ruoli normali nei predetti ruoli speciali, i quali abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nel grado ed abbiano tenuto comando di reparto in guerra, possono conseguire la promozione a generale di brigata o contrammiraglio nell'ausiliaria o nella riserva, se vi transitano direttamente dal servizio permanente o vi si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti generali e contrammiragli non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.

Art. 23.

Al maggior onere di L. 255.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 e al maggior onere di L. 200.000.000 derivante dalla legge stessa nell'esercizio finanziario 1976 sarà fatto fronte mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti esercizi finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1975

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ALLEGATO *A*

TABELLA 1

GRADI	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
VII. — RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA ARTIGLIERIA E GENIO					
Colonnello	—	—	78	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	(*m*) 844	(*m*') 19-20	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	(*m*) 560	—	—
Capitano	anzianità	—	1.113	—	—
Tenente	anzianità	—	1.120	—	—
Sottotenente	anzianità	—			

(*m*') Ciclo di due anni, a partire dal 1975: 20 promozioni nel primo anno, 19 nel secondo.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

ALLEGATO *B*

TABELLA 2

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Quadro II. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE					
Capitano di vascello	—	—	8	—	—
Capitano di fregata	scelta	—	52	2	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	76	—	—
Tenente di vascello	scelta	3 anni di imbarco	144	10	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	3 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	96	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Quadro IV. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE					
Capitano di vascello	—	—	3	—	—
Capitano di fregata	scelta	—	19	3 ogni 4 anni (g) (s)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	29	—	—
Tenente di vascello	scelta	2 anni di imbarco	54	3 o 4 (t)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	36	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
Quadro VI. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI					
Capitano di vascello	—	—	2	—	—
Capitano di fregata	scelta	—	15	3 ogni 5 anni (g) (w)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	21	—	—
Tenente di vascello	scelta	1 anno di imbarco	41	2 o 3 (x)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	26	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
Quadro X. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO					
Capitano di vascello	—	—	2	—	—
Capitano di fregata	scelta	—	13	1 ogni 2 anni (g)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	19	—	—
Tenente di vascello	scelta	1 anno di imbarco	36	2 o 3 (y)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	24	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

Quadro XII. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi	Organico del grado	Promozioni annuali	Numero degli ufficiali non ancora valutati
Capitano di vascello	—	—	4	—	—
Capitano di fregata	scelta	—	26	1	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	38	—	—
Tenente di vascello	scelta	3 anni di servizio in una capitaneria di porto	72	5	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati, e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	48	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

Il Ministro per la difesa
FORLANI

LEGGE 11 dicembre 1975, n. 627.
Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo della guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli:

1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della guardia di finanza che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli appuntati in servizio della guardia di finanza che siano dichiarati idonei alla nomina a vicebrigadiere ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 2.

L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.

Al concorso possono essere ammessi:

1) i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza che non abbiano superato il 35° anno di età, contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa;

2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

stato di celibe o vedovo, e comunque senza prole;

statura non inferiore a metri 1,65;

buona condotta civile e morale;

diploma d'istruzione secondaria di primo grado. I concorrenti per il contingente di mare debbono essere in possesso di uno dei diplomi di qualifica specificati nel bando di concorso.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti deve essere esibita nei termini e con le modalità stabilite dal bando di concorso.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 3.

Nel bando di concorso, indetto con decreto del Ministro per le finanze, sono stabiliti:

il numero dei posti da mettere a concorso distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'età e degli altri richiesti dal precedente articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonchè dei titoli indicati dal successivo articolo 9;

le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

la composizione della commissione esaminatrice, nonchè la composizione delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale;

i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove di esame, della visita medica e degli accertamenti relativi all'idoneità psico-attitudinale di cui al successivo articolo 4.

Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico dei sottufficiali alla data in cui gli interessati conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.

Art. 4.

I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica. Per i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza l'accertamento è limitato alla esistenza di infermità invalidanti in atto.

L'aspirante riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamenti psico-attitudinali di idoneità al servizio quale sottufficiale nella guardia di finanza.

Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dal primo comma del precedente articolo 3; quello espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso.

Art. 5.

Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

una prova scritta di composizione italiana;

una prova orale di cultura generale.

Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi.

Art. 6.

Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una commissione esaminatrice nominata dal comandante generale della guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza e di due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

Art. 7.

La commissione esaminatrice assegna a ciascuna composizione scritta giudicata sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente giudicato idoneo ai sensi dell'articolo 4 e che abbia superato la prova scritta è ammesso a sostenere la prova orale di esame.

La commissione esaminatrice assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

La media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 8.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e semprechè abbia riportato la idoneità nelle prove previste dall'articolo 5 è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'articolo 6, integrata da un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un voto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegne nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera *c*) dell'articolo 9.

Art. 9.

La commissione esaminatrice forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica è sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione.

Per la formazione delle graduatorie è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, eventualmente così maggiorato:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella guardia di finanza, fino ad un massimo di punti 1,30 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

Il Ministro per le finanze approva le graduatorie e dichiara vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultano compresi nel numero di posti messi a concorso.

Entro venti giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali, il Ministro per le finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, per:

ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale.

Art. 10.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali della guardia di finanza:

se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di inizio del corso. I sottufficiali in servizio ed in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza perdono il grado;

se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo.

Art. 11.

Il corso allievi sottufficiali ha la durata di due anni scolastici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.

Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso conseguono la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso.

Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.

Gli allievi sottufficiali che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneità nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Gli allievi sottufficiali dichiarati non idonei al termine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere un solo anno di corso.

Art. 12.

Gli allievi sottufficiali possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.

Sono rinviati dal corso d'autorità gli allievi sottufficiali che:

a) dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;

b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;

c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso.

Sono anche rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre novanta giorni per ciascun anno di corso. Essi, però, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11.

Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera *a*) del secondo comma del presente articolo è adottato con decreto del Ministro per le finanze; gli altri provvedimenti di rinvio con determinazione del comandante generale della guardia di finanza.

Art. 13.

Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Essi non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.

Gli allievi sottufficiali provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere di continuare a prestare servizio nella guardia di finanza.

Art. 14.

Le norme che prevedono la sospensione della promozione ai vari gradi di sottufficiale si applicano alla nomina a vicebrigadiere.

Art. 15.

Gli appuntati che, avendo compiuto almeno ventidue anni di servizio effettivo nel Corpo o dieci anni di grado, si siano segnalati per servizi di speciale importanza o si siano particolarmente distinti nell'assolvimento dei propri doveri e posseggano in modo spiccato le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado di vicebrigadiere, possono essere proposti per la nomina a vicebrigadiere dalle autorità di grado determinate dal regolamento.

Il comandante generale della guardia di finanza, sentita la commissione di avanzamento per i sottufficiali, ammette i più meritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un terzo dei posti disponibili nell'organico.

L'esperimento consiste in una prova scritta e in una prova orale secondo programmi e modalità stabiliti dal comandante generale della guardia di finanza.

Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una commissione nominata dal comandante generale della guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza.

Sono ammessi a sostenere la prova orale gli appuntati che abbiano riportato un punto di almeno 10 ventesimi nella prova scritta.

Superano l'esperimento gli appuntati che abbiano riportato nella prova orale un punto di almeno dieci ventesimi; essi sono dichiarati idonei alla nomina, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianità del proprio grado e nominati vicebrigadieri limitatamente ai posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1.

Art. 16.

La nomina a vicebrigadiere decorre:

1) per i provenienti dai corsi di reclutamento, da data non anteriore a quella in cui sono stati dichiarati idonei;

2) per gli appuntati nominati a norma del precedente articolo 15, sotto la data successiva a quella attribuita all'ultimo vicebrigadiere proveniente dai corsi di reclutamento.

Art. 17.

Restano in vigore le disposizioni concernenti la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerenze di servizio previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 558.

Art. 18.

E' conferita, a domanda, la nomina a vicebrigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento dei sottufficiali:

1) agli appuntati, purchè abbiano acquisito diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari;

2) agli appuntati, ai finanzieri scelti ed ai finanzieri con almeno tre anni di servizio, che non abbiano superato l'età di 33 anni, siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari.

Art. 19.

Gli appuntati che cessino dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio e siano giudicati idonei al servizio quali sottufficiali della riserva, possono essere nominati, a domanda, vicebrigadieri della riserva con effetto dalla data di congedo, previo parere favorevole delle autorità incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento dei sottufficiali.

Art. 20.

Gli articoli 18 e 19 sono applicabili anche nei confronti dei militari collocati in congedo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che ne facciano domanda entro sei mesi e non abbiano superato, alla data anzidetta, i limiti di età relativi ai sottufficiali della riserva e del complemento.

Per detti militari la nomina a vicebrigadiere decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Gli articoli da 9 a 13 compreso della legge 18 gennaio 1952, n. 40, continuano ad applicarsi ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere da conferire nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due anni successivi.

Le disposizioni degli articoli precedenti iniziano ad avere applicazione nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere degli appuntati ai sensi del precedente articolo 15 o degli allievi sottufficiali del corso di reclutamento biennale da conferire rispettivamente nel terzo e nel quarto anno successivo.

Le nomine a vicebrigadiere da conferire agli appuntati nel terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge decorrono dal 1° luglio di detto anno e sono conferite nella misura di un decimo dei posti disponibili nell'organico.

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento vengono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. **628**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche preposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 190. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in psichiatria con sede presso l'istituto di psichiatria.

Il numero massimo degli iscritti è di uno per ogni anno di corso per un totale complessivo di quattro iscritti.

Art. 191. — La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in psichiatria è di 4 anni. L'ammissione alla scuola sarà fatta per titoli ed esame.

Art. 192. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e istologia del S.N.;
fisiologia del S.N.;
biochimica del S.N.;
genetica (elementi);
psicologia generale;
psicopatologia (I);
semeiotica psichiatrica.

2° *Anno* (internato in neurologia):

anatomia e istologia patologica del S.N.;
semeiotica neurologica;
patologia speciale e diagnostica neurologica;
neuro-radiologia;
endocrinologia e neurologia vegetativa;
elettroencefalografia.

3° *Anno*:

patologia speciale psichiatrica;
psicopatologia (II);
clinica psichiatrica (I);
psicologia clinica e psicodiagnostica;
psicofarmacologia;
psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
esami di laboratorio.

4° *Anno*:

clinica psichiatrica (II);
terapia psichiatrica generale;
psicoterapia;
neuropsichiatria infantile;
psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Per conseguire il diploma di specializzazione è previsto, durante il 1°, il 3° ed il 4° anno di corso, l'internato obbligatorio per l'intero anno scolastico presso l'istituto di psichiatria. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro all'anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico. E' altresì obbligatorio durante il 2° anno di corso l'internato in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo che per i medici che prestino regolare servizio presso un ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi sei, mentre per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico l'internato medesimo potrà essere ridotto a non meno di mesi 4.

Un esonero dalla frequenza di anni due può essere concesso agli specialisti in neurologia e neuropsichiatria infantile; un esonero dalla frequenza di un anno potrà essere concesso agli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Gli esoneri di cui sopra sono concessi, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio della medesima solo dopo il superamento dell'esame di ammissione.

Gli importi delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola di specializzazione in psichiatria sono i seguenti:

immatricolazione	L. 20.000
iscrizione	» 50.000
esami di profitto	» 10.000
laboratorio	» 150.000
associazione studenti	» 1.000
riscaldamento	» 5.000
	L. 236.000

La tassa per gli studenti fuori corso è di L. 106.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1975, n. **629**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 215 - il secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola è stabilito in 18 (diciotto) per l'intero corso di studi.

L'art. 236, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola è stabilito in 24 (ventiquattro) per l'intero corso di studi.

Art. 237 - il terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola è stabilito in 18 (diciotto) per l'intero corso di studi.

Art. 245 - il terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola è stabilito in 30 (trenta) per l'intero corso di studi.

Art. 260 - l'ultimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola è stabilito in 12 (dodici) per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1975, n. **630**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1974, n. 801, concernente modificazioni all'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Riconosciuta l'opportunità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre

1974, n. 801, in relazione all'osservazione formulata dalla I sezione del Consiglio superiore con nota n. 613/74 del 28 marzo 1975;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1974, n. 801, relativo all'inclusione degli insegnamenti complementari di « Filologia latina », « Grammatica greca » e « Grammatica latina » nel corso di laurea in lettere è rettificato nel senso che nello stesso articolo deve essere incluso anche l'insegnamento di « Filologia greca ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1975, n. 631.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Venezia.

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. 632.

Autorizzazione alla cassa integrazione pensioni dipendenti INGIC, in Roma, ad acquistare alcuni immobili.

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa integrazione pensioni dipendenti INGIC, in Roma, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 214.500.000 i due villini siti in Roma, via Canzone del Piave, 15, e per il prezzo di L. 324.950.000 i due villini siti in Roma, via Canzone del Piave, 29, di proprietà della S.r.l. « Piave 62 » e della S.p.a. « Edilizia Giuliana », immobili insistenti, uno su un'area censita nel nuovo catasto terreni di Roma al foglio 881, part. 199/*b* e uno su un'area censita al foglio 881, particelle 686 e 687, come da rogito per notaio Francesco Scardilli Basile del 30 aprile 1964, n. 77 di repertorio, e per notaio Giovanni Moscatelli in data 21 giugno 1965, n. 37886/3347 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 15

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1974.

Autorizzazione al comune di Capriati al Volturno a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1965, con il quale il comune di Capriati al Volturno è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 21.200.000 per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura ed ha ottenuto un contributo decennale di L. 2.062.000;

Vista la deliberazione 28 luglio 1972, n. 73, della giunta municipale del comune di Capriati al Volturno;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Caserta approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 18.800.000 per il completamento dell'edificio da adibire a sede della pretura di Capriati al Volturno;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Ritenuta la necessità di costruire in Capriati al Volturno un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giovanni Marsella il comune di Capriati al Volturno è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 18.800.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Capriati al Volturno un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 1.860.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 18.800.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento. Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Capriati al Volturno il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 13 novembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1975
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 392

(10313)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1975.

Estensione alle funicolari terrestri della normativa tecnica concernente le ferrovie e le funivie.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie e le tramvie concesse all'industria privata, approvato con il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il regolamento sulle tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche approvato con il regio decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, con il quale è stata istituita presso il Ministero dei trasporti una commissione per lo studio, nei riguardi tecnici, economici ed amministrativi, della materia concernente l'impianto e l'esercizio delle funicolari aeree e terrestri;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1929, n. 1270, con il quale è stato approvato il regolamento tecnico per l'impianto e l'esercizio delle funicolari terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante la riserva di attribuzioni a favore dello Stato per ciò che concerne la sicurezza degli impianti di trasporto e dei veicoli, nel trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di trasporti di interesse regionale;

Vista la risoluzione n. 208 in data 5 febbraio 1968 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa (ECE) - Comitato trasporti interni, con la quale sono state diramate le raccomandazioni internazionali per gli impianti di trasporto a fune aperti al pubblico, che considerano un'unica normativa tecnica per tutti i tipi di trasporti a fune, comprendente solo un esiguo numero di disposizioni specifiche per le funicolari terrestri;

Ritenuta l'opportunità di abrogare il regolamento tecnico di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1929, n. 1270, ormai superato dal progresso tecnico, facendo riferimento in sua vece, ai fini della sicurezza, all'esistente normativa stabilita per le funivie bifuni a va e vieni, nonché alle disposizioni vigenti per le ferrovie e le tramvie, seguendo così l'indirizzo adottato in sede internazionale;

Udita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del regolamento tecnico per l'impianto e l'esercizio delle funicolari terrestri in servizio pubblico per il trasporto di persone, approvato con il decreto ministeriale 15 maggio 1929, n. 1270, sono abrogate.

Art. 2.

Salvo quanto disposto con i successivi articoli, agli impianti di funicolari terrestri di nuova costruzione, da ricostruire, da ammodernare o da potenziare sono estese, ai fini della sicurezza, le norme tecniche di costruzione e di esercizio in vigore per le funivie bifuni a va e vieni, limitatamente alle parti che ne consentano l'applicazione diretta oppure, attraverso una obiettiva interpretazione, per equivalenza, similitudine od analogia.

Art. 3.

Per quanto non regolato dalle norme delle funivie bifuni nei confronti della sede, dell'armamento, delle stazioni e fermate, delle apparecchiature di segnalamento e sicurezza, ed in quanto applicabili, sono estese agli impianti di cui all'art. 2 le disposizioni tecniche in vigore per le ferrovie e le tramvie anche di tipo metropolitano.

Art. 4.

Ai fini del recupero dei viaggiatori in caso di eventuale arresto in linea dei veicoli, la sede degli impianti di cui all'art. 2 deve essere resa praticabile mediante piste di servizio o scalinate, correnti da un lato o da entrambi i lati della sede medesima e convenientemente protette.

Art. 5.

Le funi traenti degli impianti di cui all'art. 2 devono avere, a funi nuove, un grado di sicurezza non inferiore ad 8; tale valore può essere ridotto a 6 negli impianti muniti di fune zavorra con tensione determinata mediante contrappesi liberi o sistemi equivalenti. Il grado di sicurezza delle funi zavorra deve essere comunque non inferiore a 6.

Art. 6.

Le vetture degli impianti di cui all'art. 2 devono essere equipaggiate con freni ad accumulo di energia agenti direttamente sulle rotaie.

Oltre che automaticamente per rottura od allentamento delle funi traente e/o zavorra, ovvero per rottura di uno qualunque degli elementi costituenti la catena cinematica di comando, i freni di cui al precedente comma devono poter intervenire per comando diretto e rapido da parte dell'agente di scorta alla vettura.

Le vetture devono essere inoltre munite di un secondo freno, ad azione graduale e manovrabile dall'agente

di scorta, atto ad immobilizzare le vetture stesse sulla massima pendenza. Detto freno può agire sulle ruote delle vetture o sui loro assi.

Art. 7.

Eventuali questioni interpretative sulla applicabilità, con determinati adattamenti, delle norme derivanti dai settori funiviario e ferroviario o tramviario verranno risolte intesa la commissione per le funicolari aeree e terrestri.

Alla medesima commissione verranno inoltre sottoposti, per esame e parere sull'ammissibilità delle proposte, i progetti di impianti funicolari terrestri di nuova costruzione, da ricostruire, da ammodernare o da potenziare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

(10393)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pesclaudio S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Pesclaudio S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 104.036,40 di cui al mod. *B*-Import n. 4079048 rilasciato in data 27 giugno 1974 dalla Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano per l'importazione di 20.007 T.M. di scampi congelati di origine e provenienza Singapore;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Cremona il 5 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di centonovantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 973298 del 28 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la circostanza addotta dalla ditta (presunte trattative per la rivendita allo stato estero della merce) non è tale da giustificare il ritardo nello sdoganamento della merce, giunta in Italia prima della scadenza dell'impegno;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pesclaudio S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano nella misura del 5 % di US $ 104.036,40 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10679)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cioccolato Suchard S.p.a., in Brunello.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Cioccolato Suchard S.p.a., in Brunello (Varese), ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 7.246.12.3, di cui al mod. *B*-Import n. 752212

rilasciato in data 21 aprile 1970 dalla Banca popolare di Luino e Varese per l'importazione di cacao in grani di origine e provenienza Costa d'Avorio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 23 settembre 1970 con un ritardo, quindi, di centoventi giorni co. rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 870357 del 13 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 7 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da mancanza di spazio nei magazzini doganali e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cioccolato Suchard S.p.a., in Brunello (Varese), mediante fidejussione della Banca popolare di Luino nella misura del 5 % di Lgs. 7.246.12.3 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10680)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno, con effetto dall'11 novembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10965)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Agnano confezioni S.p.a. (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano-Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano-Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 16 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1974, 19 dicembre 1974, 25 gennaio 1975 e 27 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano-Pozzuoli (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10969)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicerligure Vaccari, stabilimento di Ponzano Magra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eta-Geri di La Spezia ora Sicerligure Vaccari S.p.a., con sede legale in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimento di Ponzano Magra e Borzoli, con effetto dal 2 ottobre 1972;

Considerato che la S.p.a. Sicerligure Vaccari, ha con decorrenza 1° novembre 1974, affidato la gestione dello stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia) alla Nuova ceramica ligure Vaccari S.p.a.;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 1° settembre 1973, 22 novembre 1973, 25 marzo 1974, 30 maggio 1974, 24 agosto 1974 e 29 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento, relativamente allo stabilimento di Ponzano Magra;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia) della S.p.a. Sicerligure Vaccari, la cui gestione è stata affidata alla S.p.a. Nuova ceramica ligure Vaccari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10967)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno, con effetto dall'11 novembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10966)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Agnano confezioni S.p.a. (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano-Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano-Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 16 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1974, 19 dicembre 1974, 25 gennaio 1975, 27 gennaio 1975 e 1° dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano-Pozzuoli (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10970)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicerligure Vaccari, stabilimento di Ponzano Magra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eta-Geri di La Spezia ora Sicerligure Vaccari S.p.a. con sede legale in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimento di Ponzano Magra e Borzoli, con effetto dal 2 ottobre 1972;

Considerato che la S.p.a. Sicerligure Vaccari ha, con decorrenza 1° novembre 1974, affidato la gestione dello stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia) alla Nuova ceramica ligure Vaccari S.p.a.;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 1° settembre 1973, 22 novembre 1973, 25 marzo 1974, 30 maggio 1974, 24 agosto 1974, 29 gennaio 1975 e 1° dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento, relativamente allo stabilimento di Ponzano Magra;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia) della S.p.a. Sicerligure Vaccari, la cui gestione è stata affidata alla S.p.a. Nuova ceramica ligure Vaccari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10968)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni D'Avenza, in Carrara-Avenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Confezioni D'Avenza con sede in Carrara-Avenza (Massa Carrara), con effetto dal 3 febbraio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni D'Avenza, con sede in Carrara-Avenza (Massa Carrara), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10971)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana « Sacro Cuore », società cooperativa a responsabilità illimitata, in Prato Perillo, frazione di Teggiano, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore », società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione di Teggiano (Salerno), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e dall'art. 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda, attesa l'eccezionale gravità delle irregolarità e delle perdite riscontrate;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore », società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione di Teggiano (Salerno), e la stessa è posta in liquidazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(11067)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1975:

Cinelli Alessandro, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Castelnuovo Garfagnana, distretto notarile di Lucca.

Gisonna Leucio, notaio residente nel comune di Cortemaggiore, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di San Giovanni in Fiore, distretto notarile di Cosenza.

Franco Bruno, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Lecce.

(10999)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 Mod. 241/D.P. — Data: 10 maggio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Lucca. — Intestazione: Pacini Salvatore, nato a Camaiore il 5 settembre 1927. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9832)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	683,20	683,20	683,10	683,20	—	683,18	683,15	683,20	683,20	683,20
Dollaro canadese	674,50	674,50	674,80	674,50	—	674,47	674,75	674,50	674,50	674,50
Franco svizzero	259,56	259,56	259,65	259,56	—	259,20	259,56	259,56	259,56	259,55
Corona danese	111,40	111,40	111,40	111,40	—	111,36	111,42	111,40	111,40	111,40
Corona norvegese	122,90	122,90	123 —	122,90	—	122,88	122,95	122,90	122,90	122,90
Corona svedese	154,98	154,98	155,05	154,98	—	154,95	154,98	154,98	154,98	154,95
Fiorino olandese	254,06	254,06	254 —	254,06	—	254,05	254,05	254,06	254,06	254 —
Franco belga	17,2727	17,2727	17,28	17,2727	—	17,25	17,28	17,2727	17,2775	17,25
Franco francese	153,35	153,35	153,37	153,35	—	153,50	153,37	153,35	153,35	153,30
Lira sterlina	1382,20	1382,20	1382 —	1382,20	—	1382,15	1381,75	1382,20	1382,20	1382,20
Marco germanico	260,28	260,28	260,45	260,28	—	260,25	260,21	260,28	260,28	260,25
Scellino austriaco	36,91	36,91	36,88	36,91	—	36,90	36,8975	36,91	36,91	36,90
Escudo portoghese	25,335	25,335	25,43	25,335	—	25,30	25,305	25,335	25,335	25,30
Peseta spagnola	11,465	11,465	11,47	11,465	—	11,42	11,4675	11,465	11,465	11,45
Yen giapponese	2,2345	2,2345	2,2350	2,2345	—	2,22	2,2345	2,2345	2,2345	2,23

Media dei titoli dell'11 dicembre 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,775
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,150
» 5 % (Ricostruzione)	96,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,650
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	92,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,475
» 5,50 % » » 1968-83	83,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,125
» 6 % » » 1970-85	84,525
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,375
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,225
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1975

Valuta	
Dollaro USA	683,175
Dollaro canadese	674,625
Franco svizzero	259,56
Corona danese	111,41
Corona norvegese	122,925
Corona svedese	154,98
Fiorino olandese	254,055
Franco belga	17,279
Franco francese	153,36
Lira sterlina	1381,975
Marco germanico	260,245
Scellino austriaco	36,904
Escudo portoghese	25,32
Peseta spagnola	11,466
Yen giapponese	2,234

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Giuliana Lucchini, nata a Fivizzano (Massa Carrara) il 27 maggio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Roma il 28 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10928)

La dott.ssa Raffaella Fadda, nata a Cagliari il 22 giugno 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Cagliari il 3 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10929)

La dott.ssa Maria Vittoria Costanzi, nata a Roma il 27 marzo 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Roma il 9 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10930)

La dott.ssa Maria Lucia Anna Cianci, nata a Roma il 23 febbraio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano il 30 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10931)

La dott.ssa Rosalba Gavioli, nata a Milano il 30 marzo 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Milano il 28 giugno 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10932)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975, registro n. 59 Istruzione, foglio n. 27, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima 10 maggio 1974, il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Muccio Zorzoli Giacomina avverso il provvedimento ministeriale n. 2705 - Ragioneria centrale, con il quale, a seguito della retrodatazione della nomina in ruolo dell'interessata, si disponeva il recupero di contributi assicurativi versati all'I.N.P.S., in quanto riferentisi ad un periodo venuto a risultare utile ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

(10933)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 87 Istruzione, foglio n. 29, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 9 febbraio 1971 dalla prof.ssa Galbiati Beniamina avverso la decisione 11 gennaio 1971 della commissione provinciale, costituita presso il provveditorato agli studi di Bergamo ai sensi dell'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

(10861)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 settembre 1975 dal sig. Sinković Giorgio, nato a Buie (Pola) il 14 gennaio 1952, residente a Trieste in via Limitanea, 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sinico;

Accertata che detta domanda è stata regolarmente affissa allo albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Sinković Giorgio è ridotto nella forma italiana di Sinico.

La predetta riduzione si estende anche al cognome «Sinković» acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Valle Daniela, nata a Sagrado (Gorizia) il 9 agosto 1955.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 novembre 1975

Il prefetto: Di Lorenzo

(10902)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana «Sacro Cuore», società cooperativa a responsabilità illimitata, in Prato Perillo, frazione di Teggiano, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 9 dicembre 1975 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana «Sacro Cuore», società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione di Reggiano (Salerno) e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Cesare Pasca, nato a Vallo della Lucania (Salerno) il 19 aprile 1920, viene nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Etereo Menna, nato a Quindici (Avellino) il 31 luglio 1920, dott. Angelo Torre, nato a Salerno il 17 aprile 1940, avv. Mario Perrotta, nato a Salerno il 5 settembre 1931 sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Sacro Cuore», società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione di Teggiano (Salerno), in liquidazione coatta con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Governatore: Baffi

(11068)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a dieci posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, e successive modificazioni;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, sono risultati disponibili dieci posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a dieci posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a dieci posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 24 e 25 febbraio 1976, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di maturità scientifica, tecnica industriale, o nautica ovverosia maturità professionale nei seguenti indirizzi di tecnico delle industrie meccaniche, delle industrie elettriche ed elettroniche, delle industrie chimiche.

Sono altresì validi, secondo quanto previsto dai precedenti ordinamenti, la licenza di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado o di istituto tecnico (sezione industriale o fisico matematica);

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo;

d) il gruppo di argomenti prescelto (v. programma).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuli impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato

contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1975
Registro n. 49 *Difesa, foglio n.* 371

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . (provincia di . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a dieci posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, per il seguente gruppo di argomenti.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (6)
. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME
PROVE SCRITTE

1. — *Prova comune*

Matematica - nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2. — *Prove discriminate*

Il candidato dovrà trovare, mediante il calcolo, la soluzione di un problema tecnico, dimostrando di sapere applicare quanto è oggetto di uno dei programmi sottoindicati.

Il candidato dovrà, inoltre, sviluppare una parte descrittiva con argomento inerente al predetto problema, oppure diverso, secondo quanto indicato nel tema assegnato, corredata da disegni, schizzi ed eventualmente diagrammi e tabelle, destinati a rendere evidenti, con chiarezza, precisione e rispetto delle normalizzazioni in uso gli elementi fondamentali di ciò che è stato descritto. Il tema, sugli argomenti indicati nel programma prescelto, dovrà comprendere due o più domande di cui almeno una di calcolo e almeno una di descrizione e disegno.

A) *Primo gruppo di argomenti*:

Variazione della pressione, densità e temperatura dell'aria con la quota. Aria tipo. Leggi del moto dei gas perfetti.
Principio di Bernouilli. Fluidi reali. Viscosità. Vortici.
Velocità del suono. Aerodinamica subsonica, transonica, supersonica. Leggi principali dell'aerodinamica subsonica.
Velocità e pressioni intorno ad un'ala. Moto laminare e moto turbolento. Portanza, resistenza, efficienza. Diagrammi della efficienza e dei coefficienti di portanza, resistenza.

Polare dell'ala e punti caratteristici; polare relativa, curva metacentrica. Vari tipi di resistenza, resistenza di profilo e resistenza indotta. Coefficiente di momento.

Diagramma Cm e Cn per l'ala isolata e per il velivolo completo. Stabilità dell'ala e del velivolo completo. Potenza necessaria e potenza disponibile al volo; velocità ascensionale.

Parti dell'aeroplano: ala, fusoliera, impennaggi, superfici di governo, ecc.; loro struttura e materiali impiegati alla loro costruzione.

Schemi generali dei principali tipi di aeroplani; carichi agenti sul velivolo e relative sollecitazioni strutturali.

Centramenti dell'aeroplano, stabilità, governo, manovrabilità. Prove statiche e coefficienti di contingenza.

Impianto elettrico, idraulico, combustibile, freni, comandi di volo e servocomandi, flaps, aerofreni, carrello di atterramento, strumenti, equipaggiamento di emergenza, tettucci, sedili eiettabili.

Ciclo di funzionamento del motore alternativo. Costituzione e funzionamento teorico di un motore a 4 tempi. Funzionamento pratico di un motore di aviazione. Diagrammi teorici e pratici. Rendimento. Rendimento volumetrico.
Durata della combustione. Anticipo.
Detonazione.
Meccanismo biella-manovella. Accelerazione dello stantuffo Forza di inerzia. Coppia motrice.
Caratteristiche generali dei motori alternativi di aviazione. Vari tipi di disposizione dei cilindri. Caratteristiche di potenza e di consumo a quota zero.
Descrizione generale dei principali organi del motore alternativo. I riduttori dell'elica.
Ristabilimento della potenza del motore alternativo in quota.
Differenze costruttive e di progetto tra motori alternativi terrestri e motori alternativi aeronautici. Massime potenze raggiungibili.

Generalità sulle eliche e leggi relative. Eliche a passo variabile in volo. Principi di funzionamento del turbogetto e determinazione della spinta. Ciclo del turbogetto e variazione della pressione, temperatura, velocità lungo il turbogetto. Confronto fra propulsione ad elica e propulsione a reazione.

Rendimento termodinamico ideale, rendimento termico, rendimento propulsivo, rendimento totale. Influenza della temperatura sul rendimento termico. Confronto tra il rendimento propulsivo e totale di un turbogetto con i relativi rendimenti di un complesso elica. Motore alternativo. Influenza della temperatura di ammissione. Consumi specifici del turbogetto.

La combustione: dosatura di miscela e temperatura nelle camere di combustione. Combustibili impiegati. Circuiti carburanti e sistemi di regolazione del flusso carburante. Camere di combustione. Iniettori, vaporizzatori.
La regolazione del regime del turbogetto.
Compressore, turbina, ugello di scarico.
Lubrificazione del turbogetto.
Variazione della spinta e del consumo specifico in funzione del numero di giri, della quota, della velocità del velivolo; diagrammi relativi.

Turboeliche e turbogetti a doppio flusso.

Post-combustione, iniezione di miscela; turbogetti per il decollo verticale. Materiali impiegati nella costruzione dei turbogetti.

B) *Secondo gruppo di argomenti*:

Fondamenti di elettrotecnica, elementi di circuito elettrico. Grandezze elettriche fondamentali, loro unità e mezzi di misura. Resistori, induttori, condensatori. Leggi e calcolo dei circuiti elettrici. Leggi e calcolo dei circuiti magnetici. Induzione elettromagnetica. Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici. Leggi dell'elettrochimica; nozioni fondamentali sulle pile e accumulatori.

Grandezze periodiche ed alternative e loro rappresentazione Circuiti a corrente alternata monofase e polifase; leggi relative. Campo rotante Ferraris.

Generatori elettrici di corrente continua; loro stuttura, tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.
Motori a corrente continua; vari tipi e campo di applicazione; funzionamento e regolazione.
Generatori elettrici di corrente alternata: loro struttura, tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.
Motori sincroni. Loro funzionamento. Campo di applicazione ed usi. Avviamento.
Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, collegamenti interni. Parallelo di trasformatori monofasi e polifasi.
Motori asincroni trifasi: principio di funzionamento, struttura, avviamento, regolazione della velocità. Cenni sui generatori asincroni. Impiego dei motori asincroni.
Conversione della corrente: gruppi convertitori e convertitrici. Raddrizzatori di corrente; tipi più comunemente usati per grandi e piccole potenze.
Produzione dell'energia elettrica. Impianti idro e termo elettrici. Macchinari e quadri. Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.
Linee di trasmissione. Sottostazioni.
Reti di distribuzione con linee aeree e con cavi sotterranei. Cabine di trasformazione.

Impianti di illuminazione. Impianti di forza motrice.

Protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche. Prevenzione dagli infortuni negli impianti elettrici e soccorsi di urgenza.

Schemi di quadri di distribuzione, di manovra, di controllo, di protezione e regolazione.

Disegni di insieme e di dettaglio di apparecchiature, di quadri, di sostegni, di accessori relativi alle condutture elettriche.

Principi di idrostatica e di idromeccanica: moto dei liquidi nei canali. Misure di portate. Pompe idrauliche e misure relative. Impianti di sollevamento dei liquidi.

Termodinamica: applicazione dei principi fondamentali della termodinamica alle trasformazioni che si verificano nelle macchine a fluido. Comportamento dei miscugli gassosi. Impiego di diagrammi pressione-volume, entropico e di Mollier. Cicli delle principali macchine termiche; motrici ed operatrici.

Combustione e combustibili: caratteristiche tecniche dei combustibili, prove e condizioni contrattuali. Fenomeno della combustione. Prodotti della combustione, misure, analisi relative.

Trasmissione del calore: leggi fondamentali e loro applicazione, scambiatori di calore. Misure relative.

Produzione del calore: generatori di vapore per alimentazione di motrici e produzione di energia termica. Rendimento. Misure e controlli.

Caldaie per acqua calda e per acqua surriscaldata. Tiraggio.

Macchine pneumofore. Moto degli aeriformi nei condotti. Ventilatori. Compressori. Misure e rendimenti.

Frigoriferi. Principi fondamentali e tipi caratteristici. Pompe di calore. Misure relative.

Motori e carburazione. Combustibili e miscele. Funzionamento dei motori a 4 e 2 tempi. Apparecchi accessori. Rendimenti. Regolazioni. Misure.

Motori ad iniezione. Combustibili. Iniettori. Funzionamento dei motori a 4 e 2 tempi. Apparecchi accessori. Rendimenti. Regolazioni. Misure.

C) *Terzo gruppo di argomenti*:

Grandezze fisiche e sistemi di unità. Circuito elettrico a corrente continua. Campo elettrico e condensatori. Effetto termico e chimico della corrente elettrica e sue applicazioni. Magnetismo ed elettromagnetismo. Perdite dei materiali conduttori, isolamenti e magnetici. Le correnti alternate. Sistemi polifasi. Campo magnetico rotante di Galileo Ferraris.

Leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate. Regime permanente sinusoidale. Oscillazioni forzate Trasformatore, adattamento di impetenza.

Fenomeni transitori nei circuiti elettrici. Linee di trasmissione. Campo elettromagnetico. Propagazione delle onde elettromagnetiche. Antenne trasmittenti e riceventi.

Cenni sulla costituzione della materia. Tubi a vuoto e a catodo caldo. Tubi a gas. Tubi per applicazioni particolari. Transistori. Amplificatori magnetici. Leggi generali dell'ottica elettronica. Tubi a raggi catodici. Cellule fotoelettriche.

Servomeccanismi e controreazioni. Trasmissioni di segnali a distanza mediante sincro.

Amplificatori. Accoppiamento degli stadi di amplificazione. Reazione. Oscillatori. Modulazione e demodulazione di ampiezze e di frequenza. Apparati trasmittenti e riceventi. Alimentazione degli apparati per telecomunicazioni.

Sistemi di telegrafia. Macchine telescriventi. Apparecchi telefonici. Commutazione manuale e automatica. Linee e reti telefoniche. Telefonia interurbana. Centrali amplificatrici. Telefonia a frequenze vettrici. Sistemi di protezione degli impianti.

Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici e non metallici impiegati nelle costruzioni elettroniche. Dispositivi di protezione dalle sovracorrenti e dalle sovratenzioni. Materiali, componenti e tecniche costruttive delle apparecchiature per telecomunicazioni.

Norme del CEI. Misura delle grandezze elettriche. Unità di misura e campioni. Galvanometri, amperometri e voltimetri. Misura di f.e.m., correnti e tensioni continue e a frequenza industriale. Strumenti e termocoppia. Misura di resistenza, capacità e induttanza. Misure di potenza e di frequenza; trasformatore di misura.

Rilievo delle caratteristiche dei tubi elettronici. Misure a frequenza acustica ed in alta frequenza. Misure sui componenti circuitali. Apparati e metodi di misura nella tecnica delle telecomunicazioni.

Segni grafici per impianti di energia e di telecomunicazioni secondo le norme del CEI. Schemi di principio e di montaggio di circuiti elettronici fondamentali. Disegni di schizzi quotati dal vero di apparecchi e accessori della tecnica elettronica.

Disegni quotati di telaio per apparecchiature elettroniche.

D) *Quarto gruppo di argomenti*:

Prodotti carbolubrificanti derivati dal petrolio; nozioni sui processi di produzione; caratteristiche chimico-fisiche.

Metallurgia del ferro. Principali leghe di uso industriale; processi di fabbricazione; caratteristiche meccaniche e tecnologiche.

Fenomeni elettrolitici. Elementi sulla corrosione e nozioni sui mezzi protettivi.

Nozioni generali sulle analisi chimiche.

Circuiti a corrente alternata, comprendenti resistenza, induttanza, capacità. Potenza di una corrente alternata e fattore di potenza.

Generatrici di corrente continua ed alternata; caratteristiche principali; avviamento; regolazione.

Motori a corrente continua ed alternata. Apparecchiature di protezione e di manovra.

Trasformatori mono e polifasi. Condensatori. Raddrizzatori.

Accumulatori elettrici.

Impianti di illuminazione e forza motrice. Rifasamento degli impianti.

Principali strumenti per misure elettriche.

Rilevamento dal vero delle caratteristiche dimensionali di organi meccanici, con esecuzione in scala dei disegni costruttivi dei singoli pezzi e dei disegni di montaggio.

Progettazione e disegno costruttivo di semplici organi meccanici dimensionati con impiego di manuali tecnici. Determinazione delle tolleranze di lavorazione.

Problemi connessi alla fabbricazione in serie; attrezzature relative.

Problemi inerenti la trasmissione del moto; meccanismi impiegati; energia in gioco; rapporti di trasmissione; resistenze passive; rendimento.

Sollecitazioni semplici. Deformazioni: carichi caratteristici. Equazioni stabilità. Sollecitazioni composte. Cenni qualitativi delle sollecitazioni dinamiche e di fatica.

Analisi delle sollecitazioni in organi e strutture meccaniche.

Verifiche di stabilità e dimensionali di elementi meccanici, con l'ausilio di manuali tecnici.

Sistemi di misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Equilibramento statico e dinamico di organi rotanti. Velocità critica degli alberi. Organi uniformatori.

Motori endotermici a carburazione ed a iniezione a 2 e a 4 tempi; cicli di lavoro; curve caratteristiche; rendimenti.

Controlli sul funzionamento di parti di motori endotermici a carburazione e ad iniezione a 4 e a 2 tempi.

Cenni sulle turbine a gas e sui propulsori a reazione.

Prove meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici da costruzione; prove distruttive (trazione, compressione, flessione, taglio, durezza, resilienza, imbutitura, fatica); prove non distruttive (esami: magnetoscopico, ai raggi X, ai raggi Y).

Processi di lavorazione dei materiali metallici: laminazione, trafilatura, estrusione. Fucinatura. Stampaggio. Sinterazione.

Nozioni di saldatura.

Fonderia della ghisa, dell'ottone, del bronzo e delle leghe leggere. Preparazione delle cariche e condotta dei forni fusori. Fusione sotto pressione. Microfusione.

Lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo; macchine utensili (torni, trapani, fresatrici, rettificatrici, dentatrici, ecc.).

Utilizzazione razionale delle macchine. Caratteristiche dei principali tipi di utensili e verifica dei relativi elementi geometrici. Determinazione dei tempi di lavorazione e dei costi di produzione.

Trattamenti termici delle leghe ferrose e non ferrose, di più comune impiego. Punti critici degli acciai.

Metrologia: uso e regolazione degli strumenti di misura e di controllo. Automazione dei controlli durante le lavorazioni in serie.

Legnami da costruzione: proprietà meccaniche e tecnologiche; nozioni fondamentali sulle lavorazioni al bando e a macchina.

E) *Quinto gruppo di argomenti*:

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

leggi fondamentali della chimica. Stato gassoso: teoria cinetica dei gas, gas siderali e gas reali, leggi relative, calcoli. Dissociazione gassosa. Peso. Peso atomico e peso molecolare: definizione, metodi per la loro determinazione, calcoli. Peso equivalente: definizione con riferimento a casi specifici. Reazioni chimiche in particolare reazione di ossido riduzioni, calcoli stechiometrici. Struttura dell'atomo. Radioattività naturale, radioattività artificiale, proprietà delle radiazioni, isotopi. Valenza. Legame chimico: legame ionico, legame coovalente. Composti polari e ionici: definizioni. Sistemi omogenei ed eterogenei: definizione ed esempi. Regola delle fasi. Principio di Chatelier. Sistema periodico: importanza pratica.

Soluzioni di gas in liquidi in particolare leggi di Herry. Soluzioni di solidi in liquidi: legge di Raoult, pressione osmotica e sue leggi, crioscopia ed ebullioscopia.

Legge della azione di massa: equilibrio chimico, costante di equilibrio, influenza delle concentrazioni delle pressioni sullo equilibrio, catalizzatori.

Dissociazione elettrolitica: descrizione del fenomeno, grado di dissociazione, elettroliti, forza di un elettrolita, definizione di acido e di base, elettroliti anfoteri, conducibilità elettrica delle soluzioni, pH, idrolisi. Elettrolisi: leggi. Pile, potenziale elettrolico, serie voltaica degli elementi.

Colloidi: generalità, riconoscimento, moto browniano, coagulazione, esempi di sistemi colloidali (emulsione, nebbie, fumi, schiume, ecc.).

Acqua: caratteristiche chimiche e fisiche in particolare tensione di vapore, evaporazione ed ebollizione, diagrammi di stato.

Ossigeno: preparazione dell'aria, importanza dell'ossigeno nei fenomeni chimici; combustione.

Cloro: preparazione, acido cloridico, ossiacidi.

Iodio: preparazione.

Zolfo: ossiacidi, in particolare acido solforico e suoi metodi di preparazione.

Azoto: preparazione dell'aria, sintesi dell'ammoniaca e dello acido nitrico.

Fosforo: preparazione, ossiacidi del fosforo.

Carbonio: ossido di carbonio; anidride carbonica; acido carbonico.

Stagno e piombo: idrati a carattere anfotero.

Alluminio: preparazione, idrato di alluminio e sue proprietà.

Sodio: preparazione, idrato e carbonato.

Struttura dei composti organici: isomeria, potere rotatorio.

Idrati di carbonio, struttura, potere rotatorio, proprietà chimiche.

Generalità sulle caratteristiche chimiche e sulla peparazione dei principali composti organici: alcool, chetoni, acidi, eteri, esteri, ammine.

Confronto tra le caratteristiche chimiche di analoghi composti della serie grassa e della serie aromatica.

Principi dell'analisi ponderale: prodotto di solubilità, precipitazioni, essiccamento e calcinazione dei precipitati, calcoli stechiometrici.

Principi dell'analisi volumetrica: teoria e scelta dell'indicatore, soluzioni normali, calcoli stechiometrici.

Spettrometria in assorbimento: legge di Lambert e Beer, descrizione di uno spettro-fotometro, applicazioni della spettrometria in assorbimento all'analisi qualitativa e quantitativa.

Leghe: diagrammi di stato con formazione o di un autettico o di composti intermetallici o di cristalli misti.

Processi metallurgici in generale: arricchimento di minerali, trasformazione degli stessi, riduzione degli ossidi, elettrolisi di composti allo stato fuso.

Caratteristiche fondamentali dei materiali metallici: tenacità, duttilità, malleabilità, carico di rottura, allungamento, durezza, lavorabilità agli utensili, ecc.

Ferro ed acciaio: confronto tra le loro caratteristiche.

Trattamenti fondamentali degli acciai: tempera e bonifica.

Benzine: generalità sulla loro composizione, caratteristiche fondamentali, cioè volatilità, tensione di vapore, numero di ottano.

Tecnica organica relativa alla preparazione di: nitroderivato, derivato solforico, estere, polimero.

COLLOQUIO

A) *Obbligatorio*

Prova comune a tutti i candidati:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dell'Aeronautica;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

Prova discriminata:

a) Primo gruppo d'argomenti:

discussione delle prove scritte;

colloquio sugli argomenti compresi nel primo gruppo indicato sotto la lettera A) del programma della prova scritta discriminata.

b) Secondo gruppo d'argomenti:

discussione sulle prove scritte;

colloquio su argomenti compresi nel secondo gruppo indicato sotto la lettera B) del programma della prova scritta discriminata.

c) Terzo gruppo d'argomenti:

discussione sulle prove scritte;

colloquio su argomenti compresi nel terzo gruppo indicato sotto la lettera C) del programma della prova scritta discriminata.

d) Quarto gruppo d'argomenti:

discussione sulle prove scritte;

colloquio su argomenti compresi nel quarto gruppo indicato sotto la lettera D) del programma della prova scritta discriminata.

e) Quinto gruppo d'argomenti:

discussione sulle prove scritte;

colloquio su argomenti compresi nel quinto gruppo indicato sotto la lettera E) del programma della prova scritta discriminata.

B) *Facoltativo* (lingue estere)

La prova può essere sostenuta in una o due delle seguenti lingue:

inglese, francese, tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico descrittivo, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(10644)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE ITALIANO DELLA MODA

Concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di direttore generale

Art. 1.

Posto messo a concorso e requisiti per l'ammissione

In esecuzione della deliberazione in data 7 novembre 1975 del consiglio generale dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore generale.

Per essere ammessi al concorso i candidati devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali di cui all'art. 3 del vigente regolamento organico per il personale, approvato con decreto interministeriale 28 aprile 1973, eccetto quello concernente l'età il cui limite massimo comprensivo delle elevazioni consentite per legge è fissato in anni 45, degli altri seguenti requisiti dall'art. 5 del regolamento stesso, e precisamente:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;

b) speciale riconosciuta competenza nella materia attinente ai compiti dell'ente;

c) aver svolto, per almeno 15 anni funzioni direttive presso le amministrazioni dello Stato od altri enti pubblici, ovvero aver svolto, per uguale periodo, una attività professionale in materia inerente ai compiti dell'ente.

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno presentare domanda, redatta in carta da bollo da L. 700, all'Ente italiano della moda - Corso Galileo Ferraris 2 - Torino, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine anzidetto è perentorio e non si terrà alcun conto delle domande, dei documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'ente.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'ente o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare:

la data ed il luogo di nascita;

l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso. I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all'amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l'indirizzo comunicato;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

i titoli di studio posseduti;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Alla domanda ciascun candidato deve allegare:

certificato dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai punti *b*) e *c*) del precedente art. 1;

corriculum vitae in cinque copie datato e firmato dal concorrente;

tutti i documenti, titoli scientifici e di carriera che i candidati riterranno opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

elenco (in cinque copie) di tutti i documenti e titoli prodotti. Una copia di detto elenco verrà restituita al concorrente per ricevuta.

I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia legale.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.

L'Ente italiano della moda si riserva la facoltà di accertare i requisiti dell'ammissione al concorso.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata successivamente con provvedimento del presidente dell'ente e sarà composta: da un magistrato amministrativo che la presiede, da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove e da due componenti il consiglio generale dell'ente.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'ente avente qualifica non inferiore a quella di capo servizio.

Art. 4.

Prove e date degli esami

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte si terranno presso la sede dell'Ente italiano della moda - Corso Galileo Ferraris, 2 - Torino, nei giorni 28 e 29 gennaio 1976, con inizio alle ore 8,30.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto amministrativo;

2) economia e finanza.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, anche su quelle qui di seguito indicate: diritto civile e commerciale, economia politica e scienza delle finanze, diritto tributario (con particolare riferimento al setttore tessile-abbigliamento-moda), legislazione e compiti dell'Ente italiano della moda.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

I candidati ammessi dovranno trovarsi nel luogo, giorno e ora che saranno comunicati individualmente ad ognuno mediante raccomandata almeno 20 giorni prima della prova.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio relativo ai titoli di merito.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'ente.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dall'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

I candidati, cui non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella località nei giorni e alle ore fissate per lo svolgimento delle prove.

La mancata presentazione, qualunque sia la causa, equivale a rinuncia al concorso.

Art. 5.

Presentazione dei documenti

Il vincitore ed i concorrenti dichiarati idonei dovranno produrre, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell'amministrazione sotto pena di decadenza, tutti i documenti conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l'ammisione allo impiego.

Art. 6.

Nomina in prova

Il vincitore del concorso sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento organico per il personale.

Al predetto verrà corrisposto il trattamento economico omnicomprensivo di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1975.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assumerà servizio entro il termine che verrà stabilito dall'amministrazione sarà dichiarato decaduto dalla nomina stessa e l'Ente italiano della moda potrà procedere, entro un anno, alla nomina di un altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria, ovvero, qualora non vi siano altri candidati dichiarati idonei, bandire un nuovo concorso.

Il nominato, che avrà l'obbligo di risiedere nel comune di Torino, dovrà sottostare alle disposizioni regolamentari dell'ente, nonchè alle eventuali future modificazioni che venissero introdotte nel regolamento.

Art. 7.

Rinvio ed altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando in ordine alla procedura per l'espletamento del concorso e, in particolare, alla valutazione dei titoli si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore per i dipendenti dello Stato.

Torino, addì 11 novembre 1975

Il presidente: SAPORITI

(10951)

Concorso, per esami, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Ente italiano della moda (E.I.M.), con sede in Torino.

Per l'ammissione al concorso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica;

5) laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche;

6) posizione regolare riguardo alle leggi sul reclutamento militare.

L'ente si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso ad accertamenti sanitari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno presentare domanda, redatta in carta da bollo da L. 700, all'Ente italiano della moda - Corso Galileo Ferraris, 2 - Torino, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'ente.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'ente o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare, sotto la propria personale responsabilità:

la data ed il luogo di nascita;

la residenza;

il possesso della cittadinanza italiana;

le eventuali condanne riportate;

se hanno o meno procedimenti penali in corso;

il godimento dei diritti politici;

di essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano comunque menomare il rendimento in servizio;

la posizione agli effetti degli obblighi militari;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali;

il preciso recapito al quale potranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del numero di c.a.p.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni.

I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati gli eventuali titoli che danno diritto all'aumento del limite massimo d'età od a preferenze o precedenze di legge, titoli conformi, ove occorra, alle prescrizioni vigenti in materia di bollo.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, nonchè l'incompleta indicazione, nella domanda, dei dati sopraindicati, comportano l'esclusione dal concorso.

L'Ente italiano della moda si riserva la facoltà di accertare i requisiti di ammissione al concorso.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'ente, e sarà composta secondo quanto previsto dall'art. 2 del r.o. dell'ente.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte, che si terranno presso la sede dell'Ente italiano della moda - Corso Galileo Ferraris, 2 - Torino, nei giorni 2 e 3 febbraio 1976, con inizio alle ore 8,30, verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto amministrativo;

2) statistica ed econometria.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, anche su quelle qui di seguito elencate: istituzioni di diritto privato, economia politica, politica economica, scienza delle finanze, economia industriale e dell'impresa, con particolare riferimento al sistema tessile-abbigliamento-moda.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse: i candidati ammessi dovranno travarsi nel luogo, ora e giorno che saranno comunicati individualmente ad ognuno mediante raccomandata almeno 20 giorni prima della prova.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'ente.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

I candidati cui non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede dell'ente nei giorni ed alle ore fissate per lo svolgimento delle prove scritte. La mancata presentazione agli esami, qualunque sia la causa, equivale a rinuncia al concorso.

I candidati per sostenere le prove d'esame dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 5.

Presentazione dei documenti

Il vincitore ed i concorrenti dichiarati idonei dovranno produrre nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell'amministrazione, sotto pena di decadenza, tutti i documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Art. 6.

Nomina in prova

La nomina del vincitore si effettuerà secondo l'ordine della graduatoria che verrà compilata dalla commissione esaminatrice, con l'eventuale applicazione dei diritti di precedenza previsti dalla legge.

Il vincitore del concorso sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi e gli verrà corrisposto il trattamento economico, previsto dal vigente regolamento organico dell'ente, equiparato a quello del consigliere in prova delle Amministrazioni dello Stato, fatte salve le modifiche che interverranno in applicazione dell'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro 30 giorni dal termine che verrà stabilito dall'amministrazione sarà dichiarato decaduto dalla nomina stessa.

Art. 7.

Rinvio ed altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando in ordine alla procedura per l'espletamento del concorso si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore per i dipendenti dello Stato.

Torino, addì 11 novembre 1975

Il presidente: SAPORITI

(10952)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a trentacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trentacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 dell'8 ottobre 1975, avranno luogo a Roma, nei locali del palazzo dello Sport, via dell'Umanesimo, EUR, alle ore 8 dei giorni 3 e 4 febbraio 1976.

(11013)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso a ventiquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva

Le prove scritte del pubblico concorso a ventiquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 5 luglio 1975, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Induno, 4, alle ore 8,30 dei giorni 27 e 28 febbraio 1976.

(11014)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1 /*B* vacante nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1975 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Reggio Calabria, nell'ordine appresso indicato:

1. Mongiovì dott. Michele	punti	82,25	su 132
2. Vacirca dott. Salvatore	»	76,31	»
3. Spina dott. Donato	»	75,38	»
4. Raimondo dott. Vincenzo	»	73,48	»
5. Pianalto dott. Gelindo	»	72,12	»
6. Paladino dott. Orlando	»	69,54	»
7. Pavanello dott. Francesco	»	66,86	»
8. Centonze dott. Gaspare	»	64 —	»
9. Lombardo dott. Giuseppe	»	60,75	»
10. Lazzano dott. Giuseppe	»	53,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10955)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Cagliari;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Cagliari nell'ordine appresso indicato:

1) Mongiovì dott. Michele	punti	82,25	su 132
2) Spina dott. Donato	»	75,38	»
3) Raimondo dott. Vincenzo	»	73,48	»
4) Pianalto dott. Gelindo	»	72,12	»
5) Pavanello dott. Francesco	»	66,86	»
6) Centonze dott. Gaspare	»	64 —	»
7) Lombardo dott. Giuseppe	»	60,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10954)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Oristano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Oristano;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Oristano nell'ordine appresso indicato:

1. Spina dott. Donato	punti	75,38	su 132
2. Pianalto dott. Gelindo	»	72,12	»
3. Pavanello dott. Francesco	»	66,86	»
4. Centonze dott. Gaspare	»	64 —	»
5. Lombardo dott. Giuseppe	»	60,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10956)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a novanta posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo, specializzazione ingegnere e architetto.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975, n. 747, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a novanta posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo, specializzazione ingegneri ed architetti, abilitati all'esercizio della professione;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Rota dott. ing. Corrado, dirigente generale.

Membri:

Giovanardi prof. ing. Giulio, dirigente generale;
Cataoli dott. ing. Franco, dirigente superiore;
Focacci dott. ing. Carlo, primo dirigente;
Benini prof. ing. Antonio, docente universitario;
Brutti prof. ing. Corrado, docente universitario;
Macchiaroli prof. ing. Bruno, docente universitario.

Segretario:

Sulli Vittorio, primo dirigente.

Roma, addì 24 novembre 1975

Il direttore generale: MAYER

(10945)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami d'idoneità ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il Ministero della sanità rende noto che il giorno 18 dicembre 1975, alle ore 9 si svolgeranno, presso il medesimo Ministero, le operazioni di sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami d'idoneità ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri, operazioni che non sono state effettuate nella data indicata nel precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 26 giugno 1975.

(11114)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/368 del 29 marzo 1975, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto del consorzio Civitella di Romagna-Galeata;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le segnalazioni dell'ordine dei veterinari della provincia di Forlì e del consorzio Civitella-Galeata;

Vista la nota n. 61.3/17079 del 13 novembre 1975 della regione Emilia-Romagna, assessorato alla sanità;

Visto il decreto n. 3368 del 25 novembre 1975 del medico provinciale di Forlì;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio veterinario Civitella di Romagna-Galeata di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Sidoti dott. Salvatore, funzionario della sezione decentrata del comitato di controllo di Forlì.

Componenti:

Benazzi prof. Pietro, veterinario provinciale di Bologna;

Gentile prof. Giuseppe, docente di ruolo di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Montroni prof. Luigi, docente fuori ruolo in patologia generale e anatomia patologica veterinaria di Bologna;

Cantoni Lughi dott. Giorgio, veterinario condotto del comune di Meldola.

Segretario:

Luongo dott. Angelo, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Forlì.

Art. 2.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 25 novembre 1975

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(10584)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753290)